

Medici, la libertà di stabilimento non limitabile da ragioni formali

Corte Ue

Il caso sollevato in Francia: la qualifica derivata da attività ospedaliera

Marina Castellaneta

Sugli ostacoli frapposti dagli Stati all'esercizio del diritto di stabilimento nella professione medica è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza C-343/25 del 25 giugno. I giudici hanno chiarito che l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che assicura il diritto di stabilimento, limita l'azione degli Stati membri che non possono negare, per taluni aspetti formali, a un medico che ha acquisito la qualifica in un altro Stato membro, svolgendo l'attività di assistente in una struttura ospedaliera, di esercitare in un altro Paese Ue in regime di libera professione.

La Cassazione francese si è rivolta ai giudici Ue prima di risolvere una controversia tra la Cassa primaria di assicurazione malattia e un uomo che, avendo esercito l'attività come assistente in un ospedale italiano, chiedeva di essere autorizzato a svolgere la professione in Francia come medico libero professionista, con onorari differenti rispetto alle tariffe regolamentate. La sua domanda è stata respinta anche sulla base di un parere del Consiglio nazionale dell'ordine dei medici. In primo grado e in appello, i giudici hanno dato ragione al medico, ritenendo le funzioni svolte equivalenti a quelle richieste in

Francia, ma la Cassa ha impugnato il verdetto in Cassazione che ha chiesto chiarimenti alla Corte Ue.

Prima di tutto gli eurogiudici hanno chiarito che la direttiva 2005/36 sul riconoscimento delle qualifiche professionali non è applicabile al caso in questione perché il titolo «di assistente ospedaliero non conferisce determinate qualifiche professionali». Infatti la direttiva punta a favorire l'esercizio di una professione come lavoratore subordinato o autonomo in uno Stato membro diverso da quello in cui il professionista ha acquisito la qualifica, ma non si occupa delle regole nazionali che subordinano l'accesso al settore a onorari differenti dei medici che esercitano come liberi professionisti se alla base non vi è l'acquisizione di una qualifica professionale, ma l'esercizio di un'attività come assistente presso una struttura ospedaliera di un altro Stato membro.

Detto questo, però, la Corte afferma che, se uno Stato fissa regole che impediscono l'accesso al settore a onorari differenti a medici liberi professionisti che hanno ottenuto una qualifica «a seguito dell'esercizio di un'attività di assistente presso una struttura ospedaliera situata in un altro Stato membro» è violato il diritto primario, ossia l'articolo 49 del Trattato. La domanda per esercitare la professione – osserva la Corte – è su-

bordinata al possesso di un diploma o di una qualifica professionale o anche a periodi di esperienza pratica e gli Stati sono tenuti a prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati e pratica.

Questo vuol dire che va respinto un approccio meramente formale che rende più difficile l'esercizio di una libertà fondamentale anche quando i requisiti nazionali in materia di qualifiche sono applicati senza discriminazioni in base alla nazionalità ma, in pratica, producono l'effetto di rendere più difficile l'esercizio del diritto di stabilimento da parte di cittadini di altri Stati Ue.

Subordinare il riconoscimento dell'equivalenza della pratica ospedaliera nello Stato membro di origine a quella che nel Paese di destinazione conduce al titolo di «assistente ospedaliero senior», che poi permette l'accesso al settore a onorari differenti, è contraria al diritto Ue. La Corte, inoltre, ha bocciato la possibilità di mantenere questo requisito per esigenze di salute pubblica in quanto misura sproporzionata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso: 16%